

# SUPPLEMENTO

## AL GIORNALE

# LA BILANCIA N. 10.

### ALCUNE RIFLESSIONI SU L'ORDINE CIRCOLARE

de' 19 Maggio 1847

Nell'ordine circolare pubblicato dalla Eminenza Rina del Sig. Card. Gizzi Segretario di Stato si contengono principalmente due cose, appartenenti a la giurisprudenza legislativa commerciale, e procedenti ambedue dalla stessa causa 1<sup>a</sup>. — alcune disposizioni declaratorie, distinte in cinque articoli intorno all'arresto personale da doversi esprimere nelle sentenze de' tribunali di commercio 2<sup>a</sup>. un ammonizione o ingiunzione ai giudici intorno ai biglietti all'ordine, perchè non vi si nascondano usure illecite.

Dissi procedere ambedue le cose dalla stessa cagione, e così è veramente. Imperocchè, risalendo all'origine, è da sapere: come fin da quando fu adottato e promulgato negli Stati della S. Sede (non altro mutazione che l'idioma) il cod. di com. franc. col titolo di regolamento provvisorio di commercio s'introdusse l'abuso di nascondere sotto forme commerciali obbligazioni meramente civili per costringere dell'arresto personale il debitore. L'usura massimamente, questa peste proteiforme delle convenzioni umane, trova ben tosto di che larvarne e crescere le sue frodi; e quella delle forme commerciali che più le piacque, furono i così detti biglietti o pagherò all'ordine; ne quali con una semplice espressione di debito per valuta avuta in denaro, in merci, in conto, o in qualunque altra maniera, — come e alle cambiali, senza intervento di testimoni o di mediatori, senza saperlo altri che colui che le sottoscrive e colui che le fa sottoscrivere, si può simulare di leggieri qualunque soffocazione, simulata può speditamente recarsi ad effetto. Ciò accade per verità anche in Francia ed altrove. E il genio di quel grande (« dell'Italico Sol larga sciutilla » come chiamollo nell'Ausonio il nostro Mamiani) che folgorò tra l'armi nelle battaglie, e seppè risplendere al tempo stesso nelle discussioni del Corpo Legislativo, lo prevede, quando chiamato a revisione davanti a sè il progetto del codice di commercio, fu ripresa nuovamente, interlocuente egli stesso, la discussione su gli art. 636 e 637 ( corrisp. agli art. 606. e 607. del reg. nostro ), ossia sul punto gravissimo di poter discernere ne' biglietti all'ordine « se i segnatarii fossero negozianti o non negozianti » come ancora « se la obbligazione nascesse da atto commerciale e no » e ciò tanto all'effetto di determinare la competenza, quanto a quello più duro di pronunciare o no l'arresto personale. (1)

Ciò accade dunque anche in Francia e in altre parti, e continuerà, credo, ad accadere perchè *vitia donec homines, ubi homines* e perchè secondo il detto moderno « fatta la legge, vien subito appresso la malizia per eluderla ». Ma in questa nostra Roma (come tacerlo?) accade ancor più. E chi volesse indagarne le cagioni non tarderebbe a trovarle. Ma queste io tacerò, lasciando che le pensi ciascuno per sè medesimo. Dirò piuttosto (e a lo scopo dell'assunto non si può preterire): che questi biglietti all'ordine, firmati appena dal debitore e consegnati a le mani del creditore, raro è che rimangano presso lui per esigerli a la scadenza; ma sono trasferiti in altri e messi in giro per la piazza, non altrimenti che le cambiali; spesso naturalmente, e per vera necessità di traffico ma più spesso ancora maliziosamente per aggiungere tanti creditori quanti sono i cessionarii o giratarii; e quindi più difficile a seguire ne' suoi rivolgimenti la frode, più dura la condizione del debitore.

Propagatosi il pessimo giuoco, e incominciato a levarsi il grido, (parlo sempre di ciò ch'è avvenuto qui nella capitale) impresero a porvi un riparo i tre sedenti in questo tribunale di commercio, dove in primo grado di giurisdizione sono portate tutte le controversie commerciali, e dove i possessori di tali biglietti all'ordine non fallano per fermo di portare le loro, onde, aver nella

speditezza di tali giudizi, e nel mandato su la persona il mezzo più potente all'esercizio delle loro azioni. Videro dunque non esservi in tutto il regolamento un articolo, donde potesse aversi il detto riparo chiaramente; e che se pure alcuno poteva desumersene dai citati articoli 606 e 607 era d'uopo indurre in essi una interpretazione per così dire *suppletoria*.

Nel primo de' detti articoli, contemplando il caso che ne' biglietti all'ordine non siano che firme di *non-negozianti* ( s' intende che non sieno tali nè il sottoscrittore nè i giranti ) e il caso altresì che possa derivare da operazioni *non-commerciali*, si dà facoltà al reo-convenuto di chiedere, che la vertenza sia rimandata ai tribunali civili. (1) Nel secondo, posto l'altro caso, che il biglietto abbia nel medesimo tempo firme d'individui *negozianti* e d'individui *non-negozianti*, e similmente, che non sia stato fatto, per operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o mediazione, si permette si in questo caso ai giudici commercianti conoscere della vertenza e proferire giudizio, ma si vieta loro di pronunciare contro i *non-negozianti* l'arresto personale. (2) Disposizioni savie nel loro concetto ambedue, ma difettanti e incomplete. Perciocchè manca in ambedue la norma a conoscere chi s'è o no commerciante, cioè a dire, secondo l'art. 1 del regolamento, che faccia la sua professione abituale di atti di commercio. E lasciando questo, che concederemo potere apparire dalla frequenza degli atti medesimi, onde nasce la *notorietà*, manca però certamente l'altra norma più grave per conoscere « se o no il biglietto abbia avuto origine, da un atto di commercio ».

Stando pertanto ai detti due articoli parve ai giudici del tribunale di commercio di Roma retto ed utile divisamento lo ammettere, dove ne fosse bisogno, per modo di regola contro l'espressioni del biglietto all'ordine si fatta pruova; specialmente nel caso contemplato dall'art. 607, indubitatamente più duro, vale a dire quando si trattasse di pronunciare l'arresto personale. Ma sebbene concordi quanto all'ammissione della pruova in genere, furono discordi in ispecie: se si avesse ad ammettere in tutti i casi: e più discordi ancora se ne incombesse il peso al possessore del biglietto all'ordine, o al debitore ».

Non si giunse a stabilire una massima costante. Anzi dopo aver ondeggiato alcun tempo in quelle dubitazioni, nel cominciare dell'anno 1843, succeduti altri a que' primi giudici, deviarono dalle loro tracce, e si volsero a cercare il rimedio desiderato nelle Dispos. leg. e giud. date da Gregorio XVI. nel 1834. E' in quelle al tit. XIV. sez. IX, dove si parla dell'arresto personale un paragrafo che dice « Nelle sentenze, che « condannano al pagamento di una somma non vi sarà « bisogno di ordinare l'arresto personale del debitore: le « condanne pronunciate dai giudici o tribunali debbo- « no eseguirsi con tutti i mezzi permessi dalla legge ». Dalla disposizione del detto paragrafo si pensò trarre un freno alla malvagità delle usure velate sotto i biglietti all'ordine, non pronunciando espressamente il mandato personale; e per ragione di coerenza, generalizzata la massima a le sentenze tutte quante, dal 1843 in poi non se n'è veduta emanare da questo tribunale di commercio più una, in cui siasi espresso l'or-

(1) Ecco il testo dell'art. 606. « Allorquando le lettere di cambio non saranno reputate che semplici promesse a termini dell'art. 107 o allorquando i biglietti all'ordine non avranno che firme d'individui non commercianti, e non avranno origine da operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o sensaria, il tribunale di commercio sarà obbligato di rimettere l'affare al tribunale civile, se ne viene richiesta dal convenuto. »

(2) Art. 607. « Allorquando queste lettere di cambio, e questi biglietti avranno nel medesimo tempo delle firme d'individui negozianti, e d'individui non negozianti, il tribunale di commercio ne giudicherà, ma il tribunale non potrà pronunciare l'arresto personale, contro gli individui non negozianti, a meno che essi non siano obbligati in occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o mediazione, o che l'esecuzione personale non compete anche secondo la legge civile in quel caso. »

dino esecutorio contro la persona; restando onninamente all'arbitrio di quegli, al cui favore le sentenze erano proferite, lo usarne o il non usarne a suo arbitrio.

Non piacque la nuova massima nè alla curia nè al commercio; e mentre desideravasi da tutti i buoni, che un rimedio in realtà al male venisse apposto, quello fu riputato universalmente irregolare, inutile, peggiore del male medesimo. Noi non vogliamo qui far censura di alcuno, e molto meno di tali, che per la nobiltà del loro Ufficio, per la integrità e lo zelo con cui lo disimpegnano, ed aggiungeremo eziandio per la notizia antica de' loro pregi personali professiamo averne nella onoranza che meritano. Ma vuole debito del nostro assunto, che si ragioni della cosa liberamente. E liberamente ragionandone, ci ascriviamo ancor noi alla opinione universale, e diciamo: non esserci sembrata giusta nè provida la massima novellamente adottata. E come chiamare *provido* divisamento il commettere al mal talento di un creditore, spesso usurajo, come si disse, e quasi sempre immitte e furente, o all'avidità di un cursore prezzolato, il commettere, ripeto, la libertà personale e con essa la dignità di un padre di famiglia, di un cittadino, della quale niente v'ha più prezioso nella vita naturale e civile, e che le moderne legislazioni, fondate su l'incivilimento, vietano all'individuo stesso il porla a pericolo per particolari convenzioni; considerandola non tanto come una proprietà individuale di ciascuno, quanto della repubblica, che di questa sacra proprietà è depositaria e tutrice nata per se medesima? E che diremo delle contraddizioni, delle anomalie continue che ne derivavano? Il debitore tradotto o no al carcere, secondo l'audacia e l'ira maggiore o minore del creditore! Quindi tradottovi chi non dovevasi, non tradottovi chi si doveva! E quindi ancora un dubitare di parti e di difensori, un ricorrere frequente ai tribunali superiori, un prolungar d'oggi e di litigi senza fine!

Ci sembra poi che il divisato provvedimento fosse anche *irregolare*, cioè non autorizzato nè direttamente nè indirettamente da alcuna legge. La disposizione del citato §. 1386 noi riteniamo che sia soltanto in materie civili, e che non possa estendersi a le *commerciali*. Nelle cause civili sta bene che non siavi bisogno « ordinare nelle sentenze l'arresto personale del debitore » perchè in quelle non essendo luogo all'arresto della persona se non che in difetto de' beni secondo l'antico assioma « *qui non habet in bonis tuat in corpore* » ossia *subsidiariamente*; basta il rilasciare l'ordine esecutorio in genere, da eseguirsi « con tutti i mezzi e ne' modi permessi dalla legge » vale a dire con l'accennata gradazione, prima su i beni, poscia, mancando i beni, su la persona. Che anzi se in tali sentenze si espresse, che il mandato è *reale e personale*, potrebbe per avventura nascere in mente al creditore la idea di eseguirlo prima su la persona che su i beni, come più gli fosse in grado.

Ma ne' giudizi commerciali, per una eccezione tutta propria indotta ab antico in favore del commercio, la esecuzione procede di pari passo su i beni e su la persona (1) e appunto perchè tutta cosa particolare e di eccezione, si vuole, che nel mandato dal giudice fosse pronunciato espressamente. Nell'editto 1 giugno 1821 del Card. Consalvi di chi mem: premesso al reg. di com. intorno a la procedura da eseguire nelle cause commerciali, tra le altre regole si legge ancor questa. (2) Oltre di che pel noto argomento della *discretiva* si deduce bastantemente dal citato art. 607, dove dicendosi « che « il tribunale non potrà pronunciare l'arresto personale

(1) Sarebbe difficile il dire con precisione quando questa eccezione per le cause di commercio abbia avuto origine nella giurisprudenza commerciale italiana. In Francia pare che fosse al tempo di Luigi XIV per la celebre ordinanza del 1667 - *Fary* Rapp. al Tribunale sull'arresto personale.

(2) Art. 41 — La esecuzione personale che compete per i giudicati di commercio, si deve espiunere nel mandato e si può esercitare cumulativamente o alla reale, cioè colla libertà di varare, ed esercitare o l'una o l'altra nell'istesso modo, che si praticava quando s'era obbligato camerale.

(1) *Legis civ. et com. de la France* cod. de com. proces-verbaux au Conseil d'état, séance du 28 Juillet 1807.

« contro gli individui non negozianti » si argomenta, che  
« contro ai negozianti dee pronunciarsi. E se nel § 1581  
del moto-proprio Gregoriano dopo aver detto « che quelli  
« i quali hanno sofferto condanne giudiziali per cause  
« di commercio saranno sottoposti all'arresto personale  
« anche indipendentemente dalla mancanza o insufficienza  
« de' loro beni — si aggiungo — In questi casi l'ar-  
« resto del debitore può essere cumulato col pignora-  
« mento dei suoi beni il creditore è in facoltà di va-  
« riare mezzi di esecuzione, passando dal pignoramento  
« all'arresto, o viceversa, senza bisogno di precedente  
« rinuncia — se, dicesi, ivi si legge questa disposizione;  
« ciò non significa altro se non che il creditore ha in fa-  
« coltà sua l'uno e l'altro mezzo, cumulativamente, simulta-  
« neamente a sperimentar la sua azione, pasciacchè nella  
« sentenza e l'uno e l'altro gli è stato accordato; non già  
« che l'uno e l'altro può nella sentenza essere tacito, o  
« contro la natura de' giudizi commerciali, contro la  
« sanzione chiarissima de' citati art. 607 del regol. e 41  
« dell'editto non debba esprimersi.

Questa è la storia genuina de' fatti, questa la condi-  
zione delle cose insino ai giorni passati: cioè che per  
ovviare al male delle usure colate massimamente nei bi-  
glietti all'ordine, se ne commetteva un altro in nome  
della legge, senza rimediare a quel primo.

In questa condizione di cose è venuto l'ordine circolare  
de' 15 Marzo al fine, quale si scorge dal contesto, di ri-  
parare all'uno ed all'altro.

Ed in vero quanto al primo dell'arresto personale mani-  
festamente e pienamente vi si ripara. Nell'articolo I. si  
ordina « che le sentenze de' tribunali di commercio do-  
« vranno esprimersi se e contro chi possono essere esegui-  
« te mediante l'arresto personale; e che in difetto di ciò,  
« ancorchè siano state pronunciate contro individui com-  
« mercianti, o contro individui non-commercianti per o-  
« perazioni di commercio saranno eseguibili col detto mez-  
« zo in sussidio soltanto, a forma di ciò che è prescritto  
« nella parte III. tit. 14 sez. 9 del moto-proprio 10 No-  
« vembre 1834. Si dice nell'articolo, II. che il creditore  
« potrà servirsi del mezzo della esecuzione personale in  
« sussidio, anche ne' casi in cui è vietato ai tribunali di  
« commercio il pronunciarlo direttamente. — E nell'arti-  
« colo III. si ricorda la regola — che le questioni concer-  
« nenti l'arresto della persona in virtù di sentenze com-  
« merciali, non dai tribunali di commercio ma dai tribu-  
« nali civili debbono esser decise. « Allorchè poi la dispo-  
« sizione provveda insieme all'avvenire e al passato, ri-  
« volgendo addietro gli occhi alle sentenze che pronunciate  
« prima (secondo la detta massima del 1843) non fossero  
« ancora eseguite, o eseguite, non ne fosse consumata la es-  
«ecuzione, nei due articoli seguenti IV. e V. si prescrive  
« coerentemente al principio posto nell'articolo I. ciò che  
« nell'uno e nell'altro caso dee farsi.

Non era possibile che sotto il pontificato providentissi-  
mo di Pio IX. tale un rimedio, e prontamente non si pones-  
se: che gli inconvenienti di sopra accennati intorno alla li-  
bertà personale de' suoi sudditi non avessero ad esser tolti  
da Lui: che questo diritto inestimabile, già non poco alla  
forza delle consuetudini e delle leggi commerciali sacrifi-  
cato, avesse ad esserlo eziandio al capriccio e alla durezza  
di un creditore. Ed era impossibile altresì, che in questa  
parte l'ordine circolare non fosse ricevuto con plauso,  
quanto ne ha fatto la Curia in leggerlo e in udirlo.

Mi duole però di non poter dire lo stesso, e rallegrarmi  
ugualmente della seconda parte della circolare, con quale si  
è inteso rimediare al primo male delle usure coperte sotto  
l'aspetto di convenzioni mercantili, e segnatamente de' bi-  
glietti all'ordine; da cui secondo quel che abbiamo esposto  
ebbe origine l'altro del non pronunciare espressamente l'ar-  
resto personale nelle sentenze. E giovandomi della licen-  
za accordatane nel § 2 tit. II. dell'editto de' 13 Marzo  
su la stampa, ne' limiti prescritti dal § 3. e 4., con tut-  
ta quella reverenza che si richiede nella bocca o nella pen-  
na di un suddito sopra una legge Sovrana, e legge emanata  
in nome di Pio IX., dirò la opinione mia: la dirò  
anzi in argomento di venerazione e di affetto verso tutto  
ciò che nel venerando nome di Lui a bene della cosa pu-  
blica è ordinato.

Si è dunque inteso nella seconda parte dell'ordine cir-  
colare di apporre un rimedio al detto male. Così in fatti si  
dice espertamente « Essendo pervenuti a Sua Santità  
« molti reclami su l'abuso, che si fa delle forme commer-  
« ciali, per dare ad obbligazioni meramente civili le con-  
« seguenze esecutorie delle obbligazioni cambiarie; e ciò  
« massimamente sotto l'aspetto de' citati biglietti all'or-  
« dine, che spesso ricoprono illecite usure; così la stes a

« Sua Santità Sua per ovviare ad un tale inconveniente . . .  
« . . . Ne poteva essere, che l'amore della verità, del-  
« la giustizia, della buona fede, che Pio IX. vuole senza da-  
« billo protette tra suoi sudditi, a quella malignità non rima-  
« nesso indignato, e non volesse che vi si apprestasse un ri-  
« medio

Ma vi è stato apprestato realmente? È vero rime-  
dio e sufficiente quello, che ivi s'aggiunge? A me sembra  
che no. Mi sembra, che tolto per la prima parte della cir-  
colare il falso rimedio del 1843, il male esista tuttora.

Le parole che siegono nel luogo recitato dianzi, non  
contengono alcuna declaratoria, alcuna disposizione; ma  
solo un' ammonizione, come si disse, o come potrebbe dirsi  
un memorandum ai giudici commerciali: di non deflettere  
ne' loro giudizi da ciò che intorno alle cambiali e ai bigliet-  
ti all'ordine in quattro art. del regolamento di commercio è  
statuito « Per ovviare ad un tale inconveniente (così ivi)  
« ci ha ordinato, che venga nel Sovrano suo nome incute-  
« a tutti Magistrate commerciali la diligente osservanza de-  
« gli art. 107, 181, 606 e 607, del regolamento di commer-  
« cio — Nel primo de' quali articoli sta scritto — che so-  
« no reputate semplici promesse tutte le lettere di cam-  
« bio contenenti supposizioni, sia di nome, sia di qualità,  
« sia di domicilio, sia dei luoghi donde sono tratte, o  
« nei quali sono pagabili — Nel secondo — che tutte le  
« disposizioni relative alle lettere di cambio sono appli-  
« cabili ai biglietti o pagherò all'ordine, senza pregiudi-  
« zio delle disposizioni relative ai casi previsti nell'ulti-  
« mo libello del presente regolamento « Nel terzo e nel  
« quarto cioè nel 606 e nel 607, sono indicati appunto  
« questi casi e queste disposizioni; e l'essendo già caduto  
« nel decorso di questo ragionamento il favellarne più di  
« una volta, stimo inutile il ripetere qui il contesto di  
« nuovo.

Certo un ammonizione, un *incute*, fatto a' pub-  
blici Magistrate con pubblica ordinanza in nome Sovra-  
no, « di osservare diligentemente le leggi », è sempre oppor-  
tuno: avvegnacchè si debba credere, che già fin da quan-  
do l'uomo viene eletto all'alta e grave officio di ammi-  
nistrar la giustizia, e sappia, e voglia, e s'ingegni am-  
ministrarla secondo le leggi, delle quali egli per la stessa  
elezione sua diviene interprete custode ed esecutore: è  
un precetto elementare che sta nelle istituzioni di Giu-  
stiniano *ad tit. de off. jud.* « Et quidem in primis illud  
« observare debet Judex, ne aliter judicet quam legibus aut  
« constitutionibus proditum est. » E nella formula del giu-  
ramento che si faceva prestare al tempo di Giustinia-  
no agli Officiali pubblici nello assumere il loro ministe-  
ro « noxii autem imponam supplicium secundum le-  
« gem, et justitiam in publicis privatisque contractibus  
« eis servabo. » Ma dove alcuna di queste leggi fosse  
tale, da non poterne avere una norma adeguata e sicura  
per applicarla ai casi particolari, nemmeno interpretativa-  
mente, o perchè puta, rispetto a la particolarità dei casi  
troppo vaga, o perchè impleta ed ambigua; poco var-  
rebbe al giudice in questo caso qualunque ingiunzione e  
qualunque buon valore di osservarla con rettitudine. In  
questo caso egli avrà bisogno dell'oracolo del Legisla-  
tore; il quale portando nuovamente su la legge la sua  
attenzione, la compia in ciò che è imperfetta, la dichiara  
in ciò che è dubbiosa.

Ora di questo o perfezionamento, o dichiarazione ema-  
nante dal potere Sovrano noi crediamo stavi di mestieri  
ne' quattro articoli menzionati 107, 181, 606, e 606, fra  
loro connessi quanto ai due punti della competenza, e del-  
l'arresto personale; e le questioni che intorno ai punti  
suddetti si fanno nel Foro da lungo tempo, e le dubi-  
tanze de' Giudici co' differenti conati per rimediarsi, lo  
mostrano chiaramente. Molto si ponderò e fece da quei  
dotti giuriconsulti che nel 1806 e 1807 compilarono in  
Francia il cod. di comm. per determinare il vero carattere  
del biglietto all'ordine « se avesse a considerarsi di na-  
tura sua come un titolo commerciale, e in tutto simile  
alla lettera di cambio, si che bastasse la averlo sotto-  
scritto per dire che il sottoscrittore fece un atto di com-  
mercio, e perciò a tutte le conseguenze di un'atto di  
commercio si sottopose « ovvero » se ritenendo tuttavia  
l'indole sua primitiva civile, divenisse commerciale soltanto,  
quando tra commercianti fosse adoperato. » E quindi, co-  
me da discussione nasce discussione, da tesi, tesi, fu agitato  
eziandio « se a qualificarlo come atto di commercio si voles-  
sero a la promessa del pagamento aggiunte queste parole  
« sotto la legge di commercio: quali parole trovando nel bigliet-  
to all'ordine avesse a considerarsi siccome atto commer-  
ciale, senza più; o messa qualunque indagine su la vera  
natura dell'atto e su la persona » Finalmente dopo lungo

di-putare innanzi il Consiglio di Stato, e innanzi lo stesso  
Imperatore Napoleone, come dicemmo, la risoluzione  
si posò in questo massime: CHE il biglietto all'ordine  
firmato da individui non-negozianti, e non avente origine  
da operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o  
sensaria, è una mera obbligazione civile, che non può es-  
sere portata ai tribunali di commercio: CHE il biglietto  
all'ordine contenente insieme firma d'individui negozianti  
e d'individui non-negozianti è al tempo stesso una obbli-  
gazione commerciale pe' primi, una obbligazione civile  
pe' secondi: CHE in questo caso pel bene del commer-  
cio i tribunali commerciali possano giudicare, ma non  
possano né debbano pronunciare contro i non-negozianti  
l'arresto personale; eccetto i casi, in che la obbligazione  
derivi da una operazione commerciale. « Così (dicevasi  
« concludendo) si accorda al commercio tutto ciò che  
« il commercio nel suo interesse bene inteso può aspet-  
« tar dalla legge . . . Andare al di là di questi termini  
« sarebbe un mettere i non-negozianti nella dura condi-  
« zione di non poter più far uso di un modo di obbli-  
« gazione (d'un papier), che usato moderatamente può  
« esser loro di grande utilità nelle convenzioni della vita  
« sociale . . . Andare al di là di questi termini sarebbe  
« un estendere la facoltà di sottomettersi a la carcera-  
« zione: quando è dell'interesse pubblico e della mitezza  
« de' costumi nostri, che questa sia limitata il più che  
« si può. » Su tali massime furono redatti gli art. 636  
e 637, nel Consiglio di Stato: e il genio di Napoleone  
contribuì anch'egli a la saviezza di questi principii (5).

Ma il tenore de' detti articoli, come ancora del 107,  
(e perchè dubiteremo il dirlo?) non condusse la cosa  
fin dov'era necessario. A conoscere se il sottoscrittore del  
biglietto all'ordine è o no negoziante; e più ancora a di-  
scernere, se il biglietto ha avuto origine da una operazio-  
ne di commercio, sarà o no ammessa la prova contro l'ap-  
parenza commerciale che mostra nel suo aspetto? E do-  
vendo essere ammessa (come siegue di necessità dalle due  
eccezioni su la competenza e sull'arresto personale contem-  
plate dagli stessi articoli) quali dovranno essere queste  
prove, e di qual grado? Saranno ammesse in tutti i ca-  
si, o solo in alcuni? Saranno ammesse quando il biglietto  
all'ordine è passato in mani ad un giratario a titolo onero-  
so, e che ignorava quel che fu fatto tra il creditore  
ed il sottoscrittore? Inoltre: una prova dovendosi ammet-  
tere, ne incomberà l'onere all'attore, o al reo conve-  
nuto? E incombendo, puta, al reo convenuto, gl'incom-  
berà in tutti i casi indistintamente; ovvero in alcuni a  
lui, in altri all'attore?

Ecco il difetto di que' due benedetti articoli 636 e 637  
(606 e 607 del reg.); ecco il labirinto in cui si rav-  
volge da lungo tempo incerta la giurisprudenza de' no-  
stri magistrati nel giudicare le controversie che tutto gior-  
no vi nascono sopra; incertezza fatta maggiore dopo la  
complicazione delle usure, che sotto i biglietti all'ordine  
si nascondono; incertezza ad uscir dalla quale ci dice  
esperienza non essere sufficiente la coscienza di un  
giudice, quanto si voglia desideroso di osservarli esat-  
tamente; ma volersi, se non una legge nuova, certo un  
supplemento all'antica.

E voce infatti, che non ostante l'ordine circolare,  
pochi giorni dopo emanato, i Giudici di questo tri-  
bunal di commercio della Capitale, sentendosi quanto  
a la seconda parte di esso illaqueati ancora nelle am-  
biguità di prima hanno stimato necessario indirizzare  
una requisitoria all'Eminentissimo di Stato, concepita in  
questi termini o altri equipollenti. — Se sia di placito so-  
vrano il distinguere, nell'effetto di pronunciare l'arresto  
personale, che la prova spetti all'attore, il quale doman-  
da questo mezzo di esecuzione, ovvero al reo convenuto  
che nega di essere commerciante, o di aver fatto un atto  
di commercio. — Noi non sappiamo quale risposta darà  
il Ministro prudentissimo a questa domanda: nè sappia-  
mo, se essendo si recente la pubblicazione dell'ordine  
circolare sia per darne alcuna. Che si sia però, riserbia-  
mo le nostre speranze a ciò che ivi fin dalle prime linee  
ci si promette, vale a dire stabili riforme e miglioramenti,  
non solo su questo punto dei biglietti all'ordine, ma in  
genere su tutti gli altri non pochi, di cui ha bisogno  
questo regolamento di commercio; che qualunque pro-  
mulgato son'oggi ventisette anni, tuttavia dev'essere  
riguardato sempre ne' domini della S. Sede, sol come  
provvisorio ed esotico.

AVV. CARNEVALINI.

(1) *Loché - Esprit du code de commerce liv. IV de la ju-  
risd. comm. Paris 1829 pag. 166 a 187.*

## AVVISO

Lo STABILIMENTO DEI BAGNI TERMALI di questa Città sarà aperto all'uso del Pubblico il giorno 12 del corrente giugno  
con tutte quelle comodità e guarentigie promesse dal manifesto degli 8 Maggio p. p. e dalle relative tariffe fatte anche esse in pari  
tempo di pubblica ragione. Viterbo 1 Giugno 1847.

La Deputazione.